

J.E. 4

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 23 OTT. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 615 del 20 OTT. 2006

Oggetto: TAR Campania – Asmenet Campania Soc. Consortile arl c/ Provincia Bn e altri -
Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Venti del mese di Ottobre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	_____
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE Gianclaudio Iannelle

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 10/10/06 la agiva nei confronti della Provincia di Benevento e altri per l'annullamento previa sospensione nonché degli atti connessi e presupposti;

Con determina n. 701/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tar Campania dalla Asmenet Campania Soc. Consortile srl c/ Provincia di Benevento e altri con ricorso notificato il 10/10/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 701/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Il _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 701/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso dinanzi al Tar Campania promosso dalla Asmenet Campania Soc. Consortile arl c/ Provincia di Benevento e altri con ricorso notificato il 10/10/06;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 762 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 23 OTT. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 23 OTT. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
8 NOV. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno _____.

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ☐ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 28 NOV. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

SETTORE AVVOCATURA

SETTORE _____

SETTORE _____

Revisori dei Conti 8085

Nucleo di Valutazione 25-10-06

Conferenza Capigruppo

il _____ prot. n. Es 8457

il _____ prot. n. 9.11.06

il _____ prot. n. _____

il _____ prot. n. _____

il _____ prot. n. _____

PROVINCIA DI BENEVENTO

13 OTT 2006



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0026016

Data 13/10/2006

Oggetto RICORSO PER ASMENET

CAMPANIA SCARL

Dest. Avvocatura Settore

Settore Avvocatura

Prot. n. 8327

Del 12.10.06

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA - SALERNO

RICORSO

per ASMENET CAMPANIA Società Consortile a r.l., in

persona dell'Amministratore Unico, **dr.ssa Demetria**

FEMMINELLA, rappresentata e difesa - giusta procura a

marginale - dall'**Avv. Lorenzo LENTINI**, con il quale

elettivamente domicilia in Salerno al C.so Garibaldi n. 103;

contro la Regione Campania ed altri;

e nei confronti del Comune di Morra de Sanctis, in persona

del Sindaco p.t., nella qualità di capofila della costituenda

aggregazione IRPINIANET;

nonché della Provincia di Benevento, in persona del

Presidente p.t., in qualità di capofila della costituenda

aggregazione Consorzio Sannio.it;

avverso e per l'annullamento - previa sospensione -

a - del decreto dirigenziale A.G.C. n. 6 Ricerca Scientifica,

Statistica, Sistemi Informativi e Informatica della Regione

Campania n. 348 del 24.7.2006, con il quale è stato preso

atto del verbale ultimo del 12.06.2006 della Commissione di

Nomino e costituisco mio difensore e procuratore nel presente giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di sottoscrivere ricorsi e memorie, l'Avv. Lorenzo Lentini congiuntamente al quale eleggo domicilio in Salerno al C.so Garibaldi n. 103.

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

ASMENET CAMPANIA
Società Consortile a r.l.,
L'Amministratore Unico
dr.ssa Demetria Femminella

Demetria Femminella
[Signature]

Avv. Lorenzo Lentini

84123 Salerno - Corso Garibaldi, 103 - Tel. 089 2583466 - 227460 - Fax 089 253452

Valutazione delle proposte progettuali per la costituzione di Centri Servizi Territoriali Campani nonché la gestione aggregata di attività e servizi in ambito e-government ed è stata approvata la graduatoria finale dei progetti presentati, dichiarando inammissibile la proposta della società ricorrente, con un punteggio pari a 48;

b – del verbale del 12.06.2006, non conosciuto, nonché degli altri verbali, di contenuto e data sconosciuti, con i quali la Commissione di Valutazione ha verificato i requisiti di ammissibilità delle aggregazioni di EE.LL concorrenti e valutato le relative proposte con assegnazione dei punteggi;

d – del decreto dirigenziale A.G.C. n. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica della Regione Campania n. 356 del 26.7.2006, con cui è stata disposta la riapertura dei termini di partecipazione all'avviso di cui al D.D. 571/2005;

e – delle eventuali convenzioni, non conosciute, stipulate tra la Regione Campania e le aggregazioni risultate ammissibili;

f – di tutti gli atti presupposti ed, ove occorra, del decreto

dirigenziale A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica della Regione Campania n. 571/2005 di approvazione dell'avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di almeno 5 C.S.T campani, dell'avviso dell'Assessorato all'Università e Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica, Sistemi Informativi e Statistica della Regione Campania per la selezione e realizzazione dei C.S.T. campani, nonché dell'avviso di cui al D.D. 356 del 26.07.2006 di riapertura dei termini per la selezione di C.S.T., se intesi a precludere la partecipazione di aggregazioni ricadenti in più Province, attraverso la limitazione che almeno il 70% dei Comuni aggregati ricadano nella stessa provincia di ubicazione del C.S.T.;

g – di tutti gli atti collegati, connessi e conseguenziali.

FATTO

1 – La Regione Campania, con bando pubblicato in BURC n. 65 del 12.12.2005, ha indetto un avviso per la selezione di progetti, finalizzati alla costituzione di almeno 5 Centri di Servizi Territoriali Campani, per la gestione aggregata di

attività e servizi in ambito e-government.

La procedura selettiva, ammessa a finanziamento per circa 3 MEURO, a valere sui fondi POR Campania 2000-2006 - misura 2, secondo l'Accordo di Programma Quadro 2004, nell'ambito della Strategia Regionale della Società dell'Informazione, è mirata alla realizzazione di C.S.T., destinati a garantire un supporto organizzativo, gestionale e tecnologico, in favore degli Enti di piccole e medie dimensioni della Regione Campania, in uno all'erogazione di servizi di e-government ai cittadini ed alle imprese.

Le modalità e regole di partecipazione sono state indicate nell'avviso di gara e nell'allegato Capitolato tecnico approvati dalla Regione Campania che, tra l'altro, ha espressamente auspicato la partecipazione di aggregazioni di EE.LL., come quella ricorrente, che avessero preso parte anche al bando nazionale indetto dal CNIPA (punto 3 co 3 e 8), su cui la Regione si è pronunciata favorevolmente, riconoscendo la coerenza del progetto Asmenet con le strategie regionali per lo sviluppo dei C.S.T..

Infatti, la Regione Campania ben conosceva l'aggregazione Asmenet prima di emanare il proprio bando e aveva anche sottoscritto il verbale di concertazione con ANCI, UPI e UNCEM in data 28.11.2005 e, dunque, prima della pubblicazione del bando avvenuta il 12.12.2005.

Da chiarire ancora che il bando regionale di cui si discute ha richiesto ai concorrenti la presentazione di un progetto definitivo, contenente l'organizzazione ed il funzionamento del C.S.T., a tal proposito (punto 4 co 6) evidenziando ***“la rilevanza dell'interazione tra CST di diverso livello territoriale e/o con finalità e competenze organizzati in una configurazione a rete coordinata ed integrata a livello regionale o provinciale”***.

2 - In tale contesto, l'Asmenet, ammessa con il placet regionale al bando nazionale, avendo una struttura organizzativa di dimensione regionale, formata da ben 246 Comuni, con popolazione complessiva pari a 1.090.842 abitanti, con interazione su tutte e cinque le Province della Regione Campania, come espressamente richiesto dal bando,

quale obiettivo strategico dei Centri Servizi, ha preso parte al bando regionale per cui è causa.

A tal fine, l'Asmenet ha presentato un progetto unitario, a livello regionale, articolato nella creazione di cinque C.S.T., localizzati in ciascuna delle cinque Province, in cui ha un'autonoma sede operativa.

Senonchè la stazione appaltante, del tutto illegittimamente, ha dichiarato l'inaammissibilità dell'offerta - progetto della Società Consortile Asmenet Campania per una pretesa carenza dei requisiti di ammissione, malgrado abbia contraddittoriamente attribuito al progetto dell'Asmenet 48 punti, che lo collocano utilmente al quarto posto della graduatoria definitiva, tra i progetti aventi titolo al finanziamento.

All'esito di una singolare procedura di gara, infatti, la Regione Campania, con decreto dirigenziale 348 del 24 7.2006, pubblicato in BURC n. 36 del 7.8.2006, ha approvato il verbale della Commissione di Valutazione e la allegata graduatoria finale del 12.06.06, in cui l'Asmenet è

stato definitivamente escluso dalla ammissione al finanziamento, a cui invece ha diritto.

Ed invero, per quanto è stato possibile comprendere dal quadro sinottico allegato al decreto di approvazione della graduatoria, la Associazione ricorrente sarebbe stata esclusa per pretesa violazione del **punto 8.2** del bando di gara (70% di Enti Locali nella stessa Provincia del C.S.T.), **punto 8.4** (70% dei Comuni inferiori a 20.000 abitanti) e **punto 8.4** (raggruppamenti di popolazione non inferiore ai 60.000 abitanti).

3 - Ora, in disparte l'assoluta cripticità della disposta esclusione, va evidenziato che la Regione Campania comunque è incorsa in un'evidente "**svista**", posto che l'Asmenet, come presto si dirà, è sicuramente in possesso di tutti i prescritti requisiti di ammissione al bando regionale di finanziamento dei centri di servizi territoriali (C.S.T.), da cui è stato illegittimamente escluso.

Gli atti impugnati sono sicuramente illegittimi, pertanto, e vanno sicuramente annullati - previa sospensione - per i

seguenti

MOTIVI

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. 241/90) ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI MOTIVAZIONE) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE (CONTRADDITTORIETÀ - PERPLESSITÀ - ILLOGICITÀ - SVIAMENTO)

1.1 - L'esclusione dell'Asmenet, innanzitutto, è stata disposta attraverso la redazione di un mero quadro sinottico, di difficile lettura, privo di qualsiasi supporto motivazionale.

Ed invero, il quadro è stato compilato su un foglio costituito da righe e colonne, dove nelle righe sono stati inseriti i singoli concorrenti; nelle colonne, invece, i requisiti di ammissibilità ed i punteggi di merito.

Ora, in relazione alla concorrente Asmenet, emerge una colonna rubricata "70% Enti Locali nella stessa Provincia del C.S.T.", con la dicitura "NO".

In modo analogo, la medesima dicitura viene ripetuta per le colonne rubricate "abitanti 70% comuni inferiori a 20.000" e "somma abitanti 70% comuni non minori di 60.000".

Nel contempo, per la parte di merito, la stessa concorrente, malgrado l'esclusione, si è vista contraddittoriamente attribuire il punteggio di merito favorevole di **punti 48, che la collocherebbe, senza la esclusione, al 4° posto della graduatoria finale, in posizione utile per l'ammissione a finanziamento.**

In tale contesto, si profila una motivazione carente, posto che al di là della dicitura "NO" non risulta fornita alcuna giustificazione diretta a dare conto dell'iter logico della disposta esclusione.

1.2 - A ciò va aggiunto che il progetto dell'Asmenet è stato perfino valutato, nel merito, favorevolmente, tanto da conseguire il lusinghiero punteggio di 48 punti, che lo avrebbero collocato al 4° posto assoluto, in una posizione precedente al progetto della Irpinianet, ammesso a finanziamento.

Orbene, è illogico e contraddittorio che la stessa P.A., prima, ha escluso il concorrente dalla gara, poi, però, ha proceduto alla valutazione positiva del merito progettuale (dell'offerta).

Il bando ha previsto che nella presentazione dell'offerta i concorrenti dovevano predisporre la documentazione in modo tale da rendere valutabile l'ammissibilità senza aprire le buste del progetto tecnico e dell'offerta economica.

Il bando, ancora, al punto 9 ha previsto che la Commissione doveva esaminare preliminarmente la documentazione presentata, ammettendo alla valutazione esclusivamente le domande presentate dagli enti beneficiari e le proposte progettuali coerenti con l'avviso ed i suoi allegati.

Tutti gli elementi relativi all'ammissibilità delle proposte erano contenuti, come previsto dal punto 5 dell'avviso, separatamente in due plichi sigillati, ad oggetto rispettivamente il progetto e il quadro economico.

È evidente, dunque, che la valutazione sull'ammissibilità, che doveva essere svolta prima di quella di merito, invece, è stata condotta dopo o, per lo meno, contemporaneamente all'apertura dei distinti plichi contenenti gli elementi tecnici e quelli economici del progetto.

Tale comportamento è sintomatico di una rilevante

perplexità, palesando il carattere ondivago ed oscillante dell'azione amministrativa.

**II - VIOLAZIONE DI LEGGE (PUNTO 8 DELL'AVVISO DI SELEZIONE) -
ECESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE -
ERRONEITÀ - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO - INIQUITÀ)**

La Commissione di Valutazione ha dichiarato inammissibile la proposta progettuale della società ricorrente per pretesa carenza di alcuni requisiti di ammissione ed, in particolare:

a - perché non sarebbe stata rispettata la soglia minima di partecipazione all'aggregazione del 70% dei Comuni ricadenti nella medesima Provincia (punto 8.2);

b - perché l'aggregazione non raggiungerebbe il requisito del 70% dei Comuni aderenti con popolazione inferiore a 20.000 abitanti (punto 8.4 - I parte);

c - perché l'aggregazione, per i Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti, non raggrupperebbe una popolazione di almeno 60.000 abitanti (punto 8.4 - II parte).

Ma la valutazione negativa della Commissione in ordine al possesso dei requisiti di ammissione della ricorrente è

sicuramente erronea e va censurata analiticamente esaminando i singoli motivi di pretesa inammissibilità.

Per ragioni di ordine sistematico si affronteranno dapprima i motivi di esclusione sub b) - c), frutto di una evidente "svista".

2.1 - CAUSA DI INAMMISSIBILITÀ DI CUI ALLA LETT. B) - MANCATA AGGREGAZIONE DEL 70% DI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 20.000 ABITANTI

La contestata partecipazione all'aggregazione di una percentuale inferiore al 70% di Comuni di piccola e media dimensione, con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, è smentita per tabulas dalla certificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa alla tipologia dei Comuni partecipanti ed alla consistenza della popolazione, versata nel corso del procedimento concorsuale.

Il capo 8 del punto 4 ha riferito, in modo chiaro ed inequivoco, il requisito in questione all' aggregazione concorrente e, pertanto, la percentuale minima del 70% va accertata in ragione di tutti i Comuni, che fanno parte

dell'ASMENET CAMPANIA (aggregazione concorrente).

Ora, dal prospetto riepilogativo della popolazione complessiva (si cfr. pag 10 della certificazione), risulta che i Comuni aderenti alla società ASMENET CAMPANIA sono complessivamente **246**, di cui **239 con popolazione inferiore a 20.000 abitanti** e i restanti **7 Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti**.

Sicchè, in termini percentuali, **i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti costituiscono il 97,5% dei Comuni complessivamente aggregati**.

Si tratta, dunque, di una percentuale di gran lunga superiore alla soglia minima (70 %) prescritta dall'avviso di selezione, con conseguente erroneità dell'esclusione.

2.2 - SULLA CAUSA DI INAMMISSIBILITÀ DI CUI ALLA PRECEDENTE LETT. C) - RAGGRUPPAMENTO PER I COMUNI INFERIORI A 20.000 ABITANTI DI UNA POPOLAZIONE DI ALMENO 60.000 ABITANTI

E'.infondata, ancora, anche la ulteriore contestazione della Commissione di Valutazione secondo cui i Comuni, al di sotto dei 20.000 abitanti, non raggrupparebbero una

popolazione di almeno 60.000 abitanti.

Anche il possesso di tale requisito è dimostrato *per tabulas* dalla certificazione, ai sensi del D.P.R 445/2000, allegata alla domanda di partecipazione.

I Comuni aderenti all'ASMENET CAMPANIA, infatti, raggruppano una popolazione complessiva di 1.049.000 (la più alta consistenza abitativa fra tutte le aggregazioni concorrenti – si cfr. graduatoria finale)

Tale popolazione complessiva, in riferimento alle dimensioni comunali (inferiori o superiori a 20.000 abitanti), è così raggrupata:

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| - Comuni al di sotto dei 20.000 | abitanti 927.128 |
| - Comuni al di sopra dei 20.000 | abitanti 163.714 |

Sicché è ampiamente superata la soglia minima di 60.000 abitanti, prescritta per i Comuni inferiori a 20.000 abitanti.

D'altra parte, la stessa Commissione di Valutazione ha apposto la dicitura "SI" nella colonna relativa al requisito di 30.000 abitanti nei Comuni sotto i 5.000 abitanti, riconoscendo, così, ad Asmenet il possesso del predetto

requisito.

Ora, il numero degli abitanti nei Comuni inferiori a 5.000 abitanti aderenti ad Asmenet è pari a 380.022.

Sicché, è evidente che l'esistenza del suddetto requisito comporta automaticamente il possesso del requisito di almeno 60.000 abitanti nei Comuni inferiori ai 20.000, posto che solo con la popolazione dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti il requisito in questione è ampiamente rispettato.

2.3 - SULLA CAUSA DI INAMMISSIBILITÀ DI CUI ALLA LETT. A) -
70% DI ENTI LOCALI RICADENTI NELLA PROVINCIA DI UBICAZIONE
DEL C.S.T.

Resta, a questo punto, da esaminare l'ultima causa di esclusione, relativa al preteso mancato raggruppamento del 70% di Enti Locali ricadenti nella medesima Provincia di ubicazione del C.S.T..

L'Asmenet Campania è certamente in possesso anche di tale requisito (punto 8.2), avendo presentato un progetto unitario, articolato su cinque C.S.T., ciascuno ubicato in una delle cinque Province e, per ogni C.S.T., è prevista una sede

operativa, nella rispettiva Provincia.

In tale contesto, pertanto, ad ogni C.S.T. provinciale, con relativa sede operativa, afferiscono unicamente i Comuni ricadenti nella medesima Provincia di ubicazione del C.S.T., risultando ottemperato, pertanto, anche l'ulteriore requisito limitativo di almeno il 70% di Enti Locali, ricadenti nella Provincia di ubicazione del C.S.T..

Il Bando, infatti, non ha escluso la partecipazione di aggregazioni regionali, con articolazioni provinciali, ma si è limitato ad esigere che ad ogni C.S.T., afferisse almeno il 70% di Comuni, ricadenti nella medesima Provincia.

Per cui, a fronte di una pluralità di C.S.T., con sedi diramate in più Province, il requisito va necessariamente parametrato sul singolo C.S.T. e sugli Enti Locali ad esso afferenti.

Diversamente, ove si accedesse ad una contraria interpretazione restrittiva, nel senso che, ai fini della ammissione, occorra la necessaria partecipazione di un'unica aggregazione, con almeno il 70% di Comuni, ricadenti in un'unica Provincia, di ubicazione del C.S.T., la norma è

sicuramente illegittima per contrasto con i principi di concorrenza e per lesione delle finalità del bando di gara.

Ed invero, una siffatta limitazione soggettiva precluderebbe (a priori) la partecipazione di qualunque aggregazione (come quella ricorrente) articolata su una dimensione territoriale regionale e soprattutto su due o più C.S.T..

La limitazione di una quota di adesione maggioritaria su un'unica Provincia (almeno il 70%), infatti, sarebbe preclusiva della partecipazione di qualunque aggregazione articolata su più Province.

Ora, una simile limitazione non solo contrasta con i principi di libertà di iniziativa associativa, ma soprattutto viene a tradire le stesse finalità perseguite dal bando di gara.

Si è già anticipato, in narrativa, che il bando ha inteso favorire aggregazioni di Enti Locali di diverso livello e dimensione territoriale, espressamente richiamando l'associazionismo provinciale e quello regionale, al fine di consentire una configurazione integrata e coordinata (punto 4.6 del bando di gara).

Ora, la inammissibile restrizione dei requisiti di accesso solo per le aggregazioni provinciali, attraverso l'obbligo di partecipazione di raggruppamenti fortemente radicati su un'unica provincia (almeno il 70%), viene a pregiudicare, in radice, qualsiasi interazione tra distinti livelli di cooperazione (provinciale e regionale), smentendo gli stessi dichiarati obiettivi del bando di gara.

Senza dire che qualsiasi clausola limitativa dell'accesso alla procedura di finanziamento è lesiva della libertà di associazione tra Enti Locali e vulnera i fondamentali principi di concorrenza e di par condicio.

Pertanto, una restrizione soggettiva dei concorrenti è sicuramente illegittima, soprattutto in assenza di ogni ragionevole ancoraggio della limitazione ad un interesse pubblico specifico.

In conclusione, l'aggregazione ricorrente è in possesso del requisito di cui al punto 8.2, avendo presentato un progetto unitario, articolato su cinque C.S.T., ciascuno ubicato in una delle cinque Province, ognuno dotato di una propria sede

operativa.

In subordine, le clausole del bando di selezione (punto 8.2) se intese a restringere la platea dei concorrenti unicamente alle aggregazioni provinciali con almeno il 70% dei Comuni aderenti ad una sola Provincia è sicuramente illegittima e va rimossa per violazione della concorrenza, della libertà di associazione tra Enti Locali, per contrasto con le stesse finalità dello stesso bando (punto 4.6), laddove ha dato rilevanza all'interazione tra C.S.T. di diverso livello territoriale, con finalità e competenze organizzati in una configurazione a rete coordinata ed integrata a livello provinciale e regionale.

III - VIOLAZIONE DI LEGGE (PUNTO 8 DELL'AVVISO DI SELEZIONE.) -
ECESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE -
ERRONEITÀ - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO - INIQUITÀ) - VIOLAZIONE
DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

Gli elementi indicati dalla ricorrente in sede di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sono di per sé sufficienti a dimostrare, in modo chiaro ed inequivoco, il possesso dei

requisiti di ammissione, da parte dell'ASMENET.

Diversamente la Commissione di Valutazione, in applicazione del principio di imparzialità, avrebbe dovuto richiedere chiarimenti sui requisiti asseritamene carenti.

L'avviso di gara, infatti, ha previsto espressamente la facoltà della Commissione di richiedere ai concorrenti chiarimenti e precisazione in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

Pertanto la Commissione, a fronte dei dati forniti dalla ricorrente, non poteva sbrigativamente "bocciare" l'ASMENET, ma trattandosi di elementi certi ed oggettivi avrebbe dovuto richiedere e precisazioni, in applicazione del principio del favor admissionis e di par condicio.

Senza considerare ancora che, in sede di valutazione della proposta progettuale, la Commissione di Valutazione ha attribuito il punteggio massimo per il grado di aggregazione, sul presupposto che si trattasse di aggregazione già costituita rispondente ai requisiti minimi (punto 10 n.2 dell'avviso).

In queste condizioni l'operato della Commissione di

Valutazione è palesemente illegittimo per difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento e per contraddittorietà.

IV - VIOLAZIONE DI LEGGE (CAPO 10 DELL'AVVISO DI SELEZIONE ARTT. 4 E 5 DEL CAPITOLATO D'ONERI) ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - ARBITRARIETÀ - SVIAMENTO - INIQUITÀ)

La attività della Commissione di Gara è illegittima anche per sviamento e contrasto con i criteri di valutazione dell'offerta progettuale, fissati dal bando di gara.

Ed invero il capo 8 punto 7 dell'avviso ha previsto l'attribuzione all'aggregazione concorrente di mezzo punto fino ad un massimo di cinque per ogni Comune o Comunità Montana registrata alla scadenza del bando nella Community EE.LL sul portale regionale.

Ora, come emerge dalla nota n. 56983 del 19.1.2006, gli enti, partecipanti alla società consortile ricorrente, che risultavano iscritti alla Community, alla data di scadenza del bando in questione sono ben 124.

Sicchè la Commissione di Valutazione ha illegittimamente omesso l'attribuzione del relativo punteggio (5), che incrementerebbe il punteggio conseguito dalla ricorrente fino a 53 punti (anziché 48).

La corretta valutazione della proposta progettuale collocherebbe l'ASMENET CAMPANIA al secondo posto ex equo con la Sistemi Sud Impianti.

In queste condizioni risulta evidente l'illegittimità dell'operato della Commissione di Valutazione per tutti i vizi rubricati.

**B - SULL'ILLEGITTIMITÀ DELLA DELIBERA DI RINNOVAZIONE DELLA
PROCEDURA CONCORSUALE**

I vizi innanzi esposti si riverberano, in via derivata, sulla riapertura dei termini di presentazione dei nuovi progetti di ammissione a finanziamento. Ed infatti, la riapertura dei termini, con l'impegno dei fondi non utilizzati nel precedente bando, è sicuramente illegittima nella parte in cui ha riattivato la procedura di selezione anche per la quota di finanziamento cui l'Asmenet, invece, ha diritto.

In ogni caso, il nuovo bando è sicuramente illegittimo,

liddove ha ribadito il requisito di cui al punto 8.2 del precedente bando, ovviamente, se inteso a limitare la partecipazione al finanziamento regionale, solo per le aggregazioni su base provinciale, con esclusione di quelle a dimensione e scala regionale.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede, sin da ora, la acquisizione, anche con Decreto Presidenziale, dei verbali della Commissione di valutazione, in uno alle certificazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000, delle aggregazioni ritenute ammissibili, attestanti i Comuni partecipanti e la loro consistenza abitativa delle prime tre graduate. Con espressa riserva, all'esito, di motivi aggiunti.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Le evidenti illegittimità della procedura selettiva, sia in fase di ammissione, che di valutazione del progetto della ricorrente, rendono necessaria la sospensione degli atti impugnati, per garantire il suo immediato reinserimento in graduatoria, nel rispetto dei principi di par condicio e di concorrenzialità, che regolano le procedure di pubblica

evidenza.

Il danno è grave ed irreparabile, posto che l'Asmenet si vede preclusa l'assegnazione del finanziamento cui ha diritto e, nel contempo, con la riapertura dei termini del bando di concorso, verranno assegnati anche i fondi residui, con gravissimo pregiudizio per la società ricorrente, che è la più grande aggregazione di Enti Locali, su base regionale, che ha preso parte anche al bando nazionale CNIPA.

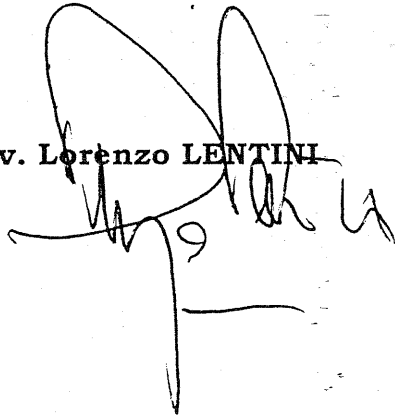
P.Q.M.

Accogliersi il presente ricorso - previa sospensione - con ogni conseguenza di legge.

Alla stregua dell'art. 9 della L. 488/99 e successive modifiche ed integrazioni, i difensori dichiarano che il valore della controversia è indeterminabile.

Salerno, 10.10.2006

Avv. Lorenzo LENTINI



RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza, come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario della Corte di Appello di Salerno ho notificato copia conforme dell'antescritto ricorso, per la legale scienza e con ogni conseguenza di legge a:

I - REGIONE CAMPANIA - IN PERSONA DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE - DOMICILIATO PER LA CARICA
PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE - VIA S. LUCIA N. 81 -
NAPOLI

II - DIRIGENTE DELL'AREA GENERALE DI COORDINAMENTO
RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI INFORMATIVI
ED INFORMATICA DELLA REGIONE CAMPANIA -
DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA
REGIONE - VIA S. LUCIA N. 81 - NAPOLI

III - MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE P.T. -
DOMICILIATO OPE LEGIS PRESSO L'AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELLO STATO DI SALERNO - C.SO VITTORIO
EMANUELE N. 58 - SALERNO

IV - COMUNE DI MORRA DE SANCTIS, IN PERSONA DEL
SINDACO P.T., NELLA QUALITÀ DI CAPOFILA DELLA
COSTITUENDA AGGREGAZIONE IRPINIANET - DOMICILIATO
PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DEL COMUNE ALLA
PIAZZA DE SANCTIS - MORRA DE SANCTIS

V - PROVINCIA DI BENEVENTO, IN PERSONA DEL
PRESIDENTE P.T., IN QUALITÀ DI CAPOFILA DELLA
COSTITUENDA AGGREGAZIONE CONSORZIO SANNIO.IT -
DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DELLA
PROVINCIA - ALLA ROCCA DEI RETTORI - PIAZZA CASTELLO
- BENEVENTO

VI - IRPINIANET - IN PERSONA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE P.T. - SINDACO DEL COMUNE DI MORRA
DE SANCTIS - DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA
SEDE DEL COMUNE - ALLA PIAZZA DE SANCTIS - MORRA DE
SANCTIS

VII - CONSORZIO SANNIO.IT - IN PERSONA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE P.T. - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI
BENEVENTO - DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA
SEDE DELLA PROVINCIA - ALLA ROCCA DEI RETTORI -
PIAZZA CASTELLO - BENEVENTO

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
A NORMA DI LEGGE SPEDITO
dall'UFFICIO di SALERNO C.P.

Salerno, li 10 OTT. 2006

CORTE D'APPELLO DI SALERNO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO



UFF. GIUD. 65
LEONARDO LANZARA

29863

61PP

10 OCT 2008